

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1326)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMA, LIMONI, BERTOLA e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende eliminare, mediante interpretazione autentica della norma, le perplessità sorte in alcune amministrazioni dello Stato nell'applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Come è noto, il terzo comma del suddetto articolo prevede, nei casi di passaggio di carriera, che « al personale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, siano attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio ».

Può verificarsi, infatti, che il passaggio da una carriera all'altra avvenga, in concreto, in un momento in cui, per promozione conseguita nel frattempo nella carriera precedente, gli impiegati fruiscono di un parametro più alto e, quindi, di un trattamento economico superiore a quello della nuova carriera.

È evidente che la norma di cui all'articolo 12 tende ad impedire che con il passaggio da un ruolo ad altro la situazione dell'impiegato peggiori economicamente. Tale peggioramento può verificarsi, invece, nel caso che l'Amministrazione identifichi l'atto del passaggio con la data di decorrenza della nuova nomina, che può essere retroattiva, anziché con la data in cui effettivamente l'impiegato viene immesso nella nuova carriera, cioè al momento della concreta applicazione della norma suddetta.

È da tener presente che la norma di cui all'articolo 12 si ispira al principio generale della conservazione del trattamento economico acquisito dal pubblico dipendente, quali che siano le vicende della sua carriera.

A questo scopo si propone l'esame del presente disegno di legge, il quale interpreta altresì l'autorevole avviso ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'inciso « in godimento all'atto del passaggio », contenuto nel terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, va interpretato nel senso che lo stipendio da attribuirsi all'impiegato al momento della sua immissione nella nuova carriera deve essere di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto della concreta applicazione della norma suddetta.